DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 5 DELLO STATUTO DELLA REGIONE PUGLIA 9 novembre 2020, n. 1747

Art. 2-bis, comma 5, D.L. n.18 del 17.3.2020 conv. in l. n. 27/2020. Conferimenti incarichi al personale sanitario collocato in quiescenza. Affidamento ASL BA Avviso di disponibilità.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile P.o., confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. e dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue.

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 recante Misure di potenziamento del Servizio Sanitario regionale il quale all'art. 2-bis, comma 5 prevede che "per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonchè al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in consequenza del collocamento a riposo, nonchè agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26".

Visto l'art.1, comma 3 del D.L. n. 83 del 31.7.2020 convertito in l. n. 124 del 25.9.2020 secondo cui i termini previsti dalle disposizioni di cui all'art. 2-bis, comma 5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, conv. in l. n. 27/2020 "sono prorogati al 31.12.2020" e "le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente".

Vista la Circolare INPS n. 74 del 22 giugno 2020 avente ad oggetto "Cumulabilità dei trattamenti pensionistici c.d. quota 100 dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, del personale del ruolo sanitario del comparto sanità, nonché degli operatori socio-sanitari con i redditi da lavoro autonomo. Articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, introdotto in sede di conversione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo a misure straordinarie, derivanti dalla diffusione del COVID-19, per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ai predetti soggetti collocati in quiescenza".

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare il Servizio Sanitario Regionale garantendone il rafforzamento attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione dalla legislazione nazionale al fine di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19.

Ritenuto di dover affidare alla ASL BA, quale Azienda capofila, la predisposizione di un Avviso di disponibilità valido per tutto il territorio regionale per il personale sanitario (medici e infermieri) in quiescenza al fine del conferimento di incarichi libero professionali, ivi compresi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento di attività rientranti nelle mansioni svolte in costanza di rapporto di lavoro con il SSR e, in ogni caso, per le attività che le Direzioni Generali delle Aziende ed Enti del Sistema Sanitario regionale riterranno di affidargli al fine di collaborare alle attività di contrasto al Covid 19.

Sulla base di quanto innanzi rappresentato, con il presente schema di provvedimento si propone pertanto:

- ➤ Di affidare alla ASL BA lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche e necessarie alla realizzazione di Avviso pubblico di disponibilità di personale medico ed infermieristico in quiescenza, per il conferimento di incarichi libero professionali, ivi compresi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del comma 5, art. 2-bis, D.L. n. 18/2020 conv. in l.27/2020, valido per tutte le Aziende ed Enti del SSR.
- Di stabilire che Avviso pubblico dovrà:
 - essere rivolto al personale medico o infermieristico in quiescenza anche ove non più iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo - che dovrà poter esprimere la propria preferenza rispetto ad <u>una Azienda o Ente del SSR</u> e che dovrà indicare <u>la disciplina</u> per la quale partecipa all'Avviso;
 - prevedere che il conferimento dell'incarico di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, possa avvenire da parte della Azienda o Ente per cui il partecipante abbia manifestato la propria preferenza, previo colloquio attitudinale;
 - prevedere che il conferimento dell'incarico di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e
 continuativa, possa avvenire, solo previa verifica da parte dell'Azienda o Ente indicati, dell'impossibilità
 di assumere personale per il corrispondente profilo professionale, anche facendo ricorso agli idonei
 collocati in graduatorie concorsuali in vigore;
 - prevedere che la durata dell'incarico non sia superiore a sei mesi, e che, comunque, il termine non ecceda il termine dello stato di emergenza; la durata dell'incarico e l'impegno orario verranno concordati tra l'Azienda ed il professionista a seconda della disponibilità manifestata e del perdurare della necessità assistenziale e comunque secondo quanto previsto dall'art.2bis della Legge 24 aprile 2020, n.27 di conversione del DL 17 marzo 2020, n.18.
 - stabilire che il compenso orario previsto a carico delle Aziende coinvolte sarà il seguente:
 - per i Medici: 40,00 euro lordi;
 - per i CPS Infermieri: 25,00 euro lordi;
 - prevedere che prima di iniziare le attività, dovrà essere previsto un momento formativo in relazione alle modalità di svolgimento dei compiti affidati.
- Di stabilire che qualora l'Azienda abbia già provveduto a porre in essere atti urgenti volti a raggiungere il medesimo obiettivo, gli stessi si intendano fatti salvi, purchè coerenti con quanto previsto dal presente atto;
- > Di disporre che qualora necessario, gli incarichi potranno essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione a legislazione vigente.
- ➤ Di stabilire che le Aziende ed Enti del Sistema Sanitario Regionale debbano comunicare alla SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE, RAPPORTI ISTITUZIONALI E CAPITALE UMANO l'attivazione dei rapporti di collaborazione oggetto del presente atto.
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

Visto l'atto in data 29/10/2020 del Presidente dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari, di proclamazione del Presidente della Giunta regionale nella persona del dott. Michele Emiliano; Visto l'art. 41, comma 5 dello Statuto della Regione Puglia che dispone che il Presidente, fino alla nomina dei componenti della Giunta regionale, ne esercita le funzioni dalla data della propria proclamazione

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della

riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie

La responsabile P.O. (Ilaria Scanni)

Il Dirigente del Servizio (Giuseppe Lella)

Il Dirigente della Sezione S.G.O. (Giovanni Campobasso)

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 304/2016.

Il Direttore del Dipartimento (Vito Montanaro)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- visto che ai sensi dell'art. 41, comma 5 dello Statuto della Regione Puglia, il Presidente della data della propria proclamazione esercita le funzioni della Giunta regionale fino alla nomina dei suoi componenti;

DFLIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- Di affidare alla ASL BA lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche e necessarie alla realizzazione di Avviso pubblico di disponibilità di personale medico ed infermieristico in quiescenza, per il conferimento di incarichi libero professionali, ivi compresi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del comma 5, art. 2-bis, D.L. n. 18/2020 conv. in l.27/2020, valido per tutte le Aziende ed Enti del SSR.
- Di stabilire che Avviso pubblico dovrà:

- essere rivolto al personale medico o infermieristico in quiescenza anche ove non più iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo - che dovrà poter esprimere la propria preferenza rispetto ad <u>una Azienda o Ente del SSR</u> e che dovrà indicare <u>la disciplina</u> per la quale partecipa all'Avviso;
- prevedere che il conferimento dell'incarico di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, possa avvenire da parte della Azienda o Ente per cui il partecipante abbia manifestato la propria preferenza, previo colloguio attitudinale;
- prevedere che il conferimento dell'incarico di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, possa avvenire, solo previa verifica da parte dell'Azienda o Ente indicati, dell'impossibilità di assumere personale per il corrispondente profilo professionale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore;
- prevedere che la durata dell'incarico non sia superiore a sei mesi, e che, comunque, il termine non ecceda il termine dello stato di emergenza; la durata dell'incarico e l'impegno orario verranno concordati tra l'Azienda ed il professionista a seconda della disponibilità manifestata e del perdurare della necessità assistenziale e comunque secondo quanto previsto dall'art.2bis della Legge 24 aprile 2020, n.27 di conversione del DL 17 marzo 2020, n.18.
- stabilire che il compenso orario previsto a carico delle Aziende coinvolte sarà il seguente:
- per i Medici: 40,00 euro lordi;
- per i CPS Infermieri: 25,00 euro lordi;
- prevedere che prima di iniziare le attività, dovrà essere previsto un momento formativo in relazione alle modalità di svolgimento dei compiti affidati.
- Di stabilire che qualora l'Azienda abbia già provveduto a porre in essere atti urgenti volti a raggiungere il medesimo obiettivo, gli stessi si intendano fatti salvi, purché coerenti con quanto previsto dal presente atto;
- Di disporre che qualora necessario, gli incarichi potranno essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione a legislazione vigente.
- ➢ Di stabilire che le Aziende ed Enti del Sistema Sanitario Regionale debbano comunicare alla SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA - SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE, RAPPORTI ISTITUZIONALI E CAPITALE UMANO l'attivazione dei rapporti di collaborazione oggetto del presente atto.
- ➤ Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.
- Di sottoporre il presente provvedimento all'esame e ratifica della prima seduta di Giunta utile, all'esito della nomina dei suoi componenti.

IL SEGRETARIO
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE
MICHELE EMILIANO